

TI_GERICHTE 52.2021.233 vom 12. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.233

FR: TI_GERICHTE 52.2021.233 du 12 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.233 del 12 maggio 2021

Regeste

Revoca licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, riguardante una decisione incidentale atta a provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAm (considerato che l'insorgente è tenuta a sottoporsi a un esame, avanzandone le spese, cfr. STF 1C_405/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.1, 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1 ; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 1.1) rispettivamente una misura provvisoria (revoca preventiva; cfr. STF 1C_41/2019 citata consid. 1; STA 52.2020.7 del 9 giugno 2020 consid. 2 e rinvii), è tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 LPAm) e ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2.1

La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16 d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nella circolazione stradale e la sua

personalità (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017 del 7 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

E. 2.2

Secondo l'art. 15 d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a - e). In base a l'art. 15 d cpv. 1 LCStr un esame di verifica dell'idoneità alla guida è in particolare richiesto in caso di guida in stato di ebbrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria espirata (lett. a). Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2014, impone sempre di disporre un esame di verifica dell'idoneità alla guida quando sono date queste condizioni (cfr. STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid. 5; STA 52.2017.141 del 12 maggio 2017 consid. 2.2 e rimandi).

E. 2.3

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2.2, 1C_41/2019 citata consid. 2.1, 1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti.

E. 2.4

A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). Alla pronuncia di un ordine di accertamento dell'idoneità, come pure a una revoca a titolo preventivo, non osta inoltre la presunzione d'innocenza del processo penale. Né occorre attendere l'esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere adottate simili misure amministrative a scopo di sicurezza, nell'interesse della sicurezza della circolazione (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2).

E. 3.1

In concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto di polizia, la Sezione della circolazione ha considerato che l'insorgente, il 29 gennaio 2021 (verso le ore 18.00) avesse condotto il suo veicolo in stato di ebbrietà con una concentrazione di alcol qualificata nell'alito (> 0.8 mg/l). A fronte dei seri dubbi sulla sua idoneità alla guida, il 26 febbraio 2021 ha quindi disposto nei suoi confronti la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre ex art. 30 OAC, ordinandole nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica in applicazione dell'art. 15 d cpv. 1 lett. a LCStr. Tale decisione è stata confermata dal Governo, il quale ha in sostanza ritenuto verosimili i fatti sopra descritti, considerando del tutto inattendibile lo svolgimento degli eventi addotto dall'insorgente relativamente all'abbandono dei luoghi e all'assunzione delle bevande alcoliche dopo

l'incidente. Nell'esito tale giudizio merita di essere condiviso.

E. 3.2

Come visto, dal citato rapporto di polizia emerge che il 29 gennaio 2021 (verso le ore 18.00) RI 1 si è resa protagonista di un incidente della circolazione, mentre guidava la sua automobile (T_____) ad _____, fuori località, lungo via _____: nell'affrontare una curva ha urtato con il suo specchietto retrovisore quello dell'autovettura (P_____) proveniente in senso inverso di _____ (diretta a _____). Secondo quanto riferito da quest'ultima (cfr. verbale d'interrogatorio del 7 febbraio 2021, pag. 2), dopo essersi fermate e aver discusso sulla dinamica dell'accaduto (a suo dire imputabile a un'invasione della sua corsia di marcia da parte della T_____), siccome io e la signora non trovavamo un accordo e a mio modo di vedere l'altra donna non era in condizioni di guidare, decidevo di scattare una fotografia alla targa del veicolo dell'altra donna ed insistevo nel chiamare la Polizia. A questo momento la signora saliva in auto e, suonando il clacson, si allontanava dal luogo dell'incidente in direzione del nucleo di _____. Mentre ero al telefono con la centrale di Polizia fornivo immediatamente il numero di targa della signora [..]. Dal rapporto di polizia risulta effettivamente che, all'arrivo della pattuglia sul luogo dell'incidente (localizzato con le coordinate 707'225 / 096'460), era presente solo _____; gli agenti vi hanno inoltre rinvenuto la calotta dello specchietto retrovisore della T_____. Dopo aver constatato il sinistro, si sono quindi recati al domicilio di RI 1, la quale è da subito apparsa in uno stato alterato dall'alcol e a precisa domanda dichiarava di aver sorbito diverse bevande alcoliche nel pomeriggio del medesimo giorno (cfr. rapporto citato, pag. 2). La ricorrente è stata quindi sottoposta a una prova mediante etilometro precursore (risultata positiva: 1.03 mg/l) e - una volta tradotta alla Gendarmeria di _____ - a un'ulteriore misurazione mediante etilometro probatorio (da cui è scaturito un risultato di 0.83 mg/l di alcol nell'aria espirata, alle ore 19.41; cfr. rapporto e ricevuta test). Stando all'incarto di polizia, in quel contesto l'insorgente ha riferito agli agenti di non aver consumato alcol a casa sua, che erano passati più di 20 minuti prima del test con l'etilometro precursore e che l'ultima bevanda alcolica l'aveva consumata nel pomeriggio (cfr. rapporto di polizia, pag. 2, e verbale d'interrogatorio del 9 febbraio 2021 di RI 1, pag. 6 e 7).

E. 3.3

Tali circostanze, come essenzialmente concluso dalle istanze inferiori, inducono tutte a ritenere che l'insorgente, il 29 gennaio 2021, si sia messa al volante in uno stato di ebbrietà qualificata. È ben vero che, in sede d'interrogatorio del 9 febbraio 2021, la ricorrente ha fornito un'altra versione dei fatti. In particolare, ha dichiarato che quel giorno si sarebbe recata ad acquistare delle sigarette a _____, dove avrebbe bevuto solo un bicchiere di prosecco (alle ore 16.15), prima di far rientro al suo domicilio. Ha poi confermato che, giunta su Via _____, in un luogo dove vi è una curva per me leggermente piegante a destra, la mia autovettura entrava in collisione con un'altra automobile che sopraggiungeva in senso inverso e che i due veicoli collidevano con gli specchietti esterni retrovisori sinistri. Dopo essersi fermata insieme all'altra conducente e aver appurato i danni, avrebbe comunicato all'altra donna che potevamo scambiarci i dati relativi alle nostre persone e i dati delle nostre assicurazioni. Pertanto facevo ritorno alla mia vettura onde recuperare la documentazione necessaria. A quel punto notavo che l'altra protagonista aveva preso in mano il suo telefono cellulare e che stava scattando delle foto alla mia auto. Dopodiché, dopo aver trovato i documenti necessari mi dirigevo verso l'altra protagonista che però - ha

aggiunto - nel mentre si era allontanata. La ricorrente ha quindi affermato che visto che non sapevo cosa fare, decidevo di fare rientro al mio domicilio . Una volta raggiunto il mio domicilio, verso le ore 17.45, per cercare di rilassarmi, decidevo di bere un bicchiere di grappa e un bicchiere di vino rosso [...] (cfr. verbale citato, pag. 3 e 4). In sede d'interrogatorio, l'insorgente è stata in seguito confrontata con la circostanza che, il giorno dell'incidente, aveva dichiarato agli agenti di non aver bevuto alcolici al suo domicilio (al riguardo si è limitata a osservare che: la verità è la versione da me data in questo verbale , in Italia consumavo unicamente un bicchiere di prosecco , cfr. verbale citato, pag. 6). Alle incongruenze con le sue precedenti affermazioni in merito all'ultimo assorbimento di alcol (ovvero che erano passati almeno 20 minuti prima della prova con l'etilometro precursore e che l'ultima bevanda risaliva al pomeriggio) ha invece risposto che: avevo da poco bevuto della grappa e del vino rosso; probabilmente ero confusa per via dell'alcol (cfr. verbale citato, pag. 6 seg.).

E. 3.4

Ora, le predette affermazioni non fanno planare dei seri dubbi sullo svolgimento degli eventi considerato dalle precedenti istanze, e meglio secondo cui RI 1 abbia condotto il suo veicolo in stato di ebbrietà qualificata, così come emerge dall'incarto di polizia. Inutile è il tentativo dell'insorgente di riproporre in questa sede la sua versione dei fatti, che, allo stadio attuale, appare alquanto improbabile. Inverosimile è anzitutto che sia la conducente _____ a essersi inspiegabilmente allontanata dal luogo del sinistro, dove è stata invece trovata dalla Polizia cantonale (da lei stessa avvertita; cfr. rapporto citato). Invano la ricorrente prova a confutare tale circostanza, negando ora addirittura il luogo dell'incidente (cfr. ricorso, pag. 7 e 8). In particolare, non è dato di vedere dove si sarebbe altrimenti verificata la collisione tra i due veicoli se non su via _____, nel sito localizzato dalla polizia, dove è stata peraltro rinvenuta anche la calotta dello specchietto retrovisore della sua T_____ (cfr. rapporto citato; cfr. pure carta nazionale 1:10'000, sub geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo, coordinate 707'225 / 096'460). Del tutto irrilevante appare invece la circostanza che sulla cartina della Documentazione fotografica (cfr. anche doc. G) tale strada sia denominata _____. Altrettanto insignificante è pure che questo tratto non sia compreso nel percorso automobilistico tra _____ e il [suo] domicilio , secondo la mappa prodotta in questa sede dall'insorgente (doc. H; cfr. ricorso, pag. 8). A maggior ragione se si considera che via _____ - che anche RI 1 ha già chiaramente individuato quale luogo del sinistro (cfr. citato verbale del 9 febbraio 2021, pag. 4) - nemmeno figura su tale mappa (cfr. doc. H). Inverosimile è poi che la ricorrente abbia consumato prima dell'incidente solo un bicchiere di prosecco (verso le 16.15), bevendo invece - appena rincasata e fino all'arrivo della polizia (ca. mezz'ora di tempo) - un bicchiere di grappa e un bicchiere di vino , per cercare di rilassarsi (cfr. pure ricorso, pag. 9, e suo scritto del 25 maggio 2021). E questo già solo perché - a dispetto di quanto afferma (cfr. ricorso, pag. 9 e 10) - non risulta affatto che l'abbia indicato subito in maniera molto trasparente agli agenti (cfr. rapporto citato, pag. 2, e verbale d'interrogatorio del 9 febbraio 2021, pag. 6 seg.). A ciò aggiungasi che, anche seguendo le sue spiegazioni, non è tuttora dato di comprendere come il quantitativo di alcol dichiarato dall'insorgente - un bicchiere di vino rosso e un bicchiere di grappa (cfr. verbale citato, pag. 4), che è poi diventato una doppia grappa [0.6 dl in totale], cfr. ricorso al Governo, pag. 5; ricorso del 31 maggio 2021, pag. 10, e suo scritto del 25 maggio 2021) - possa averle permesso di raggiungere un tasso alcolemico nell'alito di 0.83 mg/l (alle ore 19.41), equivalente all'1.66‰ di alcol nel sangue. Non lo spiegano in particolare i calcoli nel suo ricorso (pag. 10), laddove afferma

che i livelli di alcol di una grappa (40° di gradazione alcolica, quantità ca. 0.6 dl), nel caso di una donna di 50 kg corrispondono a un tasso di alcolemia nel sangue di ca. 0.70 ‰ - non quindi a un tasso dell'1.66‰. Già solo per questi motivi, e al di là delle incongruenze sui vuoti di tempo e gli orari rilevate dal Governo, la ricostruzione degli eventi da parte dell'insorgente appare come detto del tutto inattendibile.

E. 3.5

Fermo quanto precede, occorre ritenere che sussistono sufficienti indizi per affermare che, il 29 gennaio 2021, l'insorgente si sia messa al volante della sua T_____ in uno stato di ebbrietà qualificata (alcol nell'alito > 0.8 mg/l) e per dubitare di conseguenza seriamente della sua attitudine alla guida: l'interessata deve pertanto essere sottoposta a un accertamento della sua idoneità, a cura di un medico del traffico SSML, in applicazione dell'art. 15 d cpv. 1 lett. a LCStr. Nel frattempo, ricorrendo gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, la conducente va estromessa dalla circolazione a titolo preventivo, nel preminente interesse della circolazione stradale. In particolare va considerato che l'insorgente non è nuova a simili episodi, ma - come visto in narrativa (consid. A) - in passato era già incappata in una gravissima infrazione per guida in stato di ebbrietà, con un tasso alcolemico nel sangue che in quel caso aveva addirittura superato il 2.5‰ (min 2.75 - max 3.23 grammi per mille). Di conseguenza, essendo seriamente messa in dubbio l'idoneità alla guida dell'insorgente, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che alla conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche la conducente stessa (cfr. Cédric Mizel, *Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 122).

E. 3.6

In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del traffico, risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

E. 4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

E. 4.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.

E. 4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
vicecancelliera

La

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.